SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » **(2193)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 643, 650, 651 e *passim*
ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione* 644, 651 653 e *passim*
BERTONE . . . . . 650, 651, 653 e *passim*
CUCINELLI 653
DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* . . . . 651, 653 660 e *passim*
GIOVANNETTI 657
NOÈ 661
PACINI 663, 664
PIVA 657
URBANI . . . . . 656, 658, 661 e *passim*
VENANZETTI 668, 669

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

P O R R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (2193) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 15 luglio, non più di 48 ore fa, è ora all'esame in sede deliberante della nostra Commissione. Dico questo per ringraziare i colleghi delle Commissioni 1ª e 5ª, nonchè della Commissione speciale per i problemi ecologici, che con tempestività veramente notevole ci hanno trasmesso i pareri indispensabili per procedere.

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Ministro, so che ella ieri si è intrattenuto con le organizzazioni sindacali per parlare del grosso problema riguardante le carenze energetiche del nostro paese soprattutto per quanto si riferisce all'energia elettrica. Oggi ci troviamo a discutere il disegno di legge che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento e che è la risultanza, abbondantemente integrata, della fusione di due provvedimenti, quello n. 3612 « Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1975, n. 50 », contenente norme dirette ad accelerare la costruzione di centrali elettriche, che era stato accantonato, ed il disegno di legge n. 3634 « Norme sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica ».

I colleghi conoscono bene sotto ogni profilo la situazione energetica italiana, perchè recentemente hanno avuto occasione di ascoltare, e in più incontri, il presidente dell'ENEL Angelini, che ha illustrato in maniera ampia e chiara la situazione del nostro paese per quanto riguarda la disponibilità e la producibilità di energia elettrica, soffermandosi anche sulle prospettive, non certamente confortanti, per l'avvenire, se non si procede con urgenza alla realizzazione di nuovi centri di produzione energetica.

Il Ministero dell'industria, assolvendo ad un suo preciso compito, ha predisposto un programma di accrescimento delle disponibilità energetiche articolato in tre tempi; un primo tempo, che è di emergenza, dovrebbe concludersi nel 1982; un tempo interlocutorio, comprendente gli anni 1983, 1984 e 1985 e un terzo tempo conclusivo — sino al 1990 — con una impostazione di realizzazioni diversificate che non dovrebbero lasciar mancare la necessaria energia elettrica al nostro paese.

Qual è la meta che si dovrebbe raggiungere per soddisfare le necessità di energia elettrica del paese? In pochissimo tempo, è necessario raddoppiare addirittura la potenza attualmente installata; la potenza in atto alla fine del 1974 risulta di 29.337 megawatt; nell'incremento previsto dovrebbero rendersi disponibili centrali nucleari per 20.000 megawatt, da commissionare non oltre il 1979 Le difficoltà che si incontrano nel realizzare tali centri di produzione energetica sono enormi; sono note al riguardo le doglianze dell'ente di Stato. Difatti, sebbene questa Commissione si sia impegnata, a suo tempo, con l'approvazione della legge 18 dicembre 1973, n. 880, ad autorizzare la realizzazione sollecita di nuove centrali termoelettriche e di centrali di emergenza, gli intralci incontrati sono stati tali e tanti che il programma di attuazione da realizzarsi con estrema sollecitudine va ancora a rilento per mancanza di coordinamento e d'intese tra l'Enel e gli enti territoriali periferici.

In quali settori spazierà la ricerca di nuove fonti di energia? Sui pochi impianti idroelettrici, la cui costruzione è in corso, anche se non si fa affidamento sull'energia idrica per risolvere la situazione di emergenza poichè, come è noto, le disponibilità idroelettriche sono ormai estremamente scarse; si tratterà di rifare qualche centrale, di ristrutturare qualche bacino, di aumentare in una parola la producibilità di impianti esistenti perchè sul piano idroelettrico vi è poco da fare. Un orizzonte decisamente interessante presentano di contro le centrali di pompaggio, per le quali, da notizie assunte, risulta vi siano, oltre a vari progetti allo studio, 6 impianti in corso di costruzione o di prossimo inizio con la possibilità di realizzare un apporto di energia elettrica previsto in 4.500 megawatt. Altri impianti di pompaggio saranno costruiti in un secondo tempo, fatta eccezione per la Sicilia, bisognosa di realizzare un equilibrio delle sue disponibi-

lità energetiche, che vedrà impostato, con precedenza su altre opere, un impianto di pompaggio da 500 megawatt.

Anche nel settore geotermico le prospettive sono modestissime. Un primo obiettivo è di conservare il potenziale offerto dagli impianti di Larderello che tendono ad esaurirsi, ma che ricerche nel sottosuolo della zona hanno permesso di rialimentare ricuperando circa 50 milioni di chilowatt di produzione l'anno. È inutile che ricordi le ricerche di fonti geotermiche in corso nelle vicinanze di Roma, perchè ne abbiamo sentito parlare pochi giorni fa dal presidente dell'Enel. Angelini.

Rimane il settore che negli ultimi tempi è divenuto portante: quello degli impianti termoelettrici tradizionali insidiati, come tutti sanno, dalla guerra del petrolio. Tenendo presente la situazione del mercato del petrolio si pensa di rallentare il ritmo costruttivo di nuove centrali termoelettriche tradizionali per proiettare tutto l'impegno verso l'impianto elettronucleare. Personalmente, pur non essendo molto addentro al problema, ritengo che — come avviene in altri paesi più progrediti ed industrialmente più sviluppati del nostro — sia la nuova via da seguire, e la promessa sicura per l'immediato avvenire. Tuttavia, pur non programmando impianti termoelettrici tradizionali salvo che esigenze straordinarie non lo richiedano, come nel caso della Sardegna ove sono previsti due impianti da 150 megawatt, l'ente di Stato ha in previsione di realizzare, invece, particolari impianti sempre della famiglia dei termoelettrici, con turbine a gas, ma di dimensioni ridotte e di sollecita realizzabilità. Si pensa in tal modo di rispondere alle carenze di energia emergenti nel periodo corrente dal 1977 al 1979. Nel quadro delle previsioni risultano elaborati due programmi per una potenza installata (in più centri di produzione perchè questi impianti a turbogas non possono avere una potenza superiore ai 90-100 megawatt) di complessivi 2.000 megawatt.

Resta, infine, fondamentale il problema degli impianti nucleari, che dovrebbero essere il punto di forza della nuova produzione elettrica. Tutto sommato, per rispondere alla domanda si dovrebbe arrivare, tenendo presenti gli indici di punta che per il 1982 si prevedono in 50.500 megawatt, a una corrispondente disponibilità di potenza. I tecnici chiedono inoltre, considerato che i centri di produzione rimangono annualmente inattivi per un periodo di tempo onde permetterne la revisione, altri centri produttivi di integrazione per altri 10.400 megawatt. Quindi nel 1982 la disponibilità di potenza dovrà essere di 60.000 megawatt!

Per discutere problemi come quelli posti alla nostra attenzione avremmo desiderato avere più tempo a disposizione per approfondire maggiormente questa materia tanto complessa e difficile. Il disegno di legge del quale possediamo solo il messaggio pervenuto dalla Camera dei deputati esige poi particolare attenzione perchè richiama varie leggi fondamentali dello Stato. Ci rendiamo tuttavia conto della necessità di approvare con urgenza il provvedimento, che condiziona la produzione di energia elettrica del domani e che quindi influisce in maniera determinante sull'attività produttiva del paese, il quale ha bisogno di impostare un programma di lavoro e di occupazione in un momento particolarmente delicato. Le decisioni di oggi condizionano in modo determinante l'avvenire!

Il disegno di legge si può riassumere in otto punti

Il primo punto riguarda la realizzazione delle centrali termonucleari, ossia la scelta delle aree su cui far sorgere gli impianti, le procedure da esperire per la concessione delle necessarie autorizzazioni da parte delle varie autorità interessate al territorio e ai problemi connessi; quindi tale punto riguarda i rapporti con le regioni e gli enti locali minori.

Il secondo punto tende a risolvere talune difficoltà emerse nell'utilizzazione delle centrali termonucleari. Il disegno di legge deroga, nella particolare situazione in cui è venuto a trovarsi il paese a seguito della crisi del petrolio, a norme in vigore per poter

utilizzare, con le dovute cautele per il funzionamento degli impianti termoelettrici, carboni contenenti zolfo in misura peraltro non superiore al due per cento e carbone del Sulcis e in via integrativa, anche metano.

Il terzo punto del disegno di legge riguarda il recupero di energia che finora andava dispersa. Sappiamo che nella trasformazione dei prodotti energetici si ricava un equivalente del 40 per cento in energia elettrica, mentre il 60 per cento risulta disperso. Il conseguimento di una quota del 40 per cento di energia utilizzabile è già frutto della conquista scientifica, dal momento che non molti anni or sono si riusciva a ricuperare solo un 20 per cento del potere energetico del carbone e del petrolio. Comunque, nel nostro paese non si è mai pensato, tranne occasionalmente, ad abbinare la produzione di energia elettrica e il recupero di calore che va perduto nel corso della trasformazione.

Questo disegno di legge affronta il problema nel senso di coordinare gli impianti di produzione elettrica con le industrie e i comuni della zona per fornire vapore ed acqua calda per usi domestici, riscaldamento, e soprattutto per usi industriali e, se si è vicini al mare, per produrre acqua potabile desalinizzando l'acqua marina.

Il quarto problema affrontato dal disegno di legge si ricollega al terzo, poichè riguarda la possibilità di utilizzare impianti di incenerimento di rifiuti urbani e di desalinizzazione dell'acqua marina ed altri simili per produrre contemporaneamente energia elettrica. Si deve cioè utilizzare il calore prodotto per distillare l'acqua, per incenerire i rifiuti ed anche per produrre contemporaneamente energia elettrica con evidenti economie per il paese.

Al quinto punto si soddisfa una istanza molto sentita nel paese: a norma di legge, molte amministrazioni pubbliche di zone montane avevano passato all'ENEL piccole centrali idroelettriche, condotte artigianalmente, che poi erano state poste in disarmo e non utilizzate per la produzione di energia elettrica Con il provvedimento in esame si dispone che tutti gli impianti idroelettrici che l'ENEL non ritiene aver interesse a sfruttare, possono essere retrocessi o dati ai comuni, ad aziende municipalizzate, ad autoproduttori, perchè quello che non fa l'ENEL sia fatto da altri, ricuperando in tal modo energia elettrica che andrebbe perduta.

Il sesto punto introduce un concetto che è stato oggetto di molte discussioni: l'utilizzazione multipla delle acque. Si introduce cioè il principio di un abbinamento razionale, della duplice utilizzazione delle acque, per l'irrigazione e per la produzione di energia elettrica.

Una più completa disciplina degli indennizzi da corrispondersi a seguito dell'insediamento di impianti elettrici costituisce il settimo punto affrontato dal disegno di legge. L'ENEL, in relazione alla costruzione di centrali elettriche di qualsiasi tipo, dovrà indennizzare gli enti territoriali ove sorgeranno gli impianti, con un contributo *una tantum* di 2.200 lire per ogni chilowatt di potenza nominale installata e per compensarli dei danni e degli oneri derivanti dalle installazioni per opere di urbanizzazione secondaria.

Gli ultimi articoli del disegno di legge stabiliscono la possibilità di realizzare quelle centrali turbogas di emergenza che, per la rapidità con la quale possono essere costruite, rispondono alle esigenze delle regioni maggiormente carenti di energia elettrica.

Questo il quadro riassuntivo del disegno di legge. Passiamo ora all'esame particolareggiato dei vari articoli.

Il capo I tratta delle centrali elettronucleari e si estende su sette articoli. All'articolo 1 è stabilito che la localizzazione, l'autorizzazione e l'emissione del nulla osta per la realizzazione di centrali elettronucleari da parte dell'ENEL sono disciplinate dalla presente legge con le debite riserve per quanto si riferisce alle facoltà delle regioni a statuto speciale.

All'articolo 2, nel quadro del piano generale dell'energia, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE, previa intesa con la commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, dà l'approvazione ai programmi pluriennali dell'ENEL e identifica le regioni nel

territorio delle quali si ritiene insediare le centrali elettronucleari. Sempre all'articolo 2 si dispone che entro 150 giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati, scelgano le aree su cui realizzare gli impianti termonucleari e poichè non c'è tempo da perdere, l'ultimo comma stabilisce che qualora tale termine venga superato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con sua proposta, di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica, promuove con legge la determinazione della località su cui realizzare gli impianti elettronucleari.

Conseguenza immediata di quanto precede, all articolo 3 il Ministero dell'industria autorizza l'ENEL ad accedere ai territori ritenuti idonei e scelti, per compiere le indagini atte a rilevare se le zone indicate posseggono i necessari requisiti e per iniziare, con l'esatta determinazione delle aree sulle quali erigere gli impianti, la fase operativa per la realizzazione delle centrali.

Ritengo superfluo soffermarmi sulle ipotesi di danno eventuale che lo svolgimento delle indagini può provocare ai proprietari dei fondi oggetto delle ricerche e della cauzione che da essi può essere richiesta a garanzia di eventuali risarcimenti, trattate sempre all'articolo 3, poichè mi sembra che questi aspetti siano marginali rispetto alle finalità generali del disegno di legge.

All'articolo 4 si prescrivono le procedure rivolte al raggiungimento dell'obiettivo cercando di abbreviare i tempi. L'ENEL è vincolato a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla regione interessata, entro dodici mesi dall'accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa relativa alle aree sulle quali dovrebbero sorgere gli impianti. In tale rapporto devono essere messe in evidenza le caratteristiche tecniche e ambientali dell'area stessa. Il rapporto deve essere trasmesso anche al CNEN, che ha in materia facoltà di esprimersi a mente del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n 185. Al CNEN sono concessi otto mesi di tempo per esprimere il parere da trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate. Nel frattempo, un giudizio deve essere chiesto anche al Ministro dei beni culturali al quale sarà comunicata la scelta operata dall'ENEL.

Entro 60 giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni, d'intesa con il comune od i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente l'area; pertanto si giunge alla conclusione — stando alla trafila elencata — dopo 27 mesi e, se non vi sono altri intralci, sotto la vigilanza del CNEN, i lavori preliminari possono avere inizio.

Si giunge così alla conclusione della procedura e all'articolo 5 si disciplina la presentazione del progetto di massima dell'impianto della rete di trasporto dell'energia e delle infrastrutture necessarie per giungere, previo ulteriore parere del CNEN, al rilascio, da parte del Ministro dell'industria, del decreto autorizzante la costruzione dell'impianto e all'emissione del nulla osta agli effetti della sicurezza.

L'articolo 6, richiamando i successivi articoli 14 e 15, stabilisce norme di indifferibilità ed urgenza per la realizzazione delle opere relative agli impianti elettronucleari ed interviene, derogando alla normativa della legge urbanistica del 1942 e variazioni successive, nel senso che obbliga i comuni ad addivenire, entro un certo periodo di tempo, ad una convenzione con l'ENEL al fine di superare le incombenze previste dall'articolo 28 della richiamata legge urbanistica e dall'articolo 8 della legge n. 765. L'ENEL sarà tenuto al pagamento di un contributo di 2.200 lire per ogni chilowatt di potenza nominale installata. Sempre l'articolo 6, si stabilisce che qualora l'impianto non cada nell'orbita di un solo comune la somma deve essere ripartita proporzionalmente tra comuni interessati od eventualmente tra regioni.

L'articolo 7 estende la norma dell'articolo 2 della legge n 880 del 18 dicembre 1973, che si riferiva soltanto alle centrali elettriche, agli impianti di qualsiasi tipo; per cui, praticamente, con tale modifica, la legge n. 880 è valida, in tutto il suo dettato, anche per la realizzazione delle centrali elettronucleari.

Il capo II del disegno di legge concerne problemi ai quali ho già sommariamente accennato. In sostanza, all'articolo 8 si dà facoltà, per cinque anni, al Ministro dell'industria, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 880, di usare eccezionalmente — per l'alimentazione delle centrali termoelettriche — fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile quali il carbone e, in caso di necessità particolari, il metano. Il Ministro dell'industria, sempre all'articolo 8, determina — sentito l'ENEL — quali sono le centrali termonucleari che dovranno essere utilizzate con combustibili sostitutivi dell'olio combustibile tenendo presenti oltre alle caratteristiche tecniche degli impianti i problemi dell'inquinamento atmosferico e l'economicità della gestione.

A che cosa porta tutto questo? È previsto dall'articolo 9; la legge n. 880 prescriveva l'utilizzazione di combustibili che non determinassero un inquinamento per anidride solforosa superiore ad un massimo di 0,25 parti per milione. Invece, con la nuova norma, che però deve essere applicata solo in caso di emergenza, l'indice di inquinamento può essere portato fino ad un massimo di 0,35 parti per milione.

L'ultimo comma dell'articolo 9 autorizza nella zona di produzione l'utilizzazione del carbone del bacino del Sulcis in modo da acquisire all'economia nazionale quel combustibile, fatto certamente importante e utile se conseguito nel rispetto di un tasso di inquinamento che non rechi danno alla popolazione.

Con l'articolo 10 si prevede la possibilità, qualora ne faccia richiesta il Ministro dell'industria, di adottare sanzioni tecniche per la cessione di vapore e di acqua calda da usarsi per raggiungere obiettivi secondari, quali per esempio la produzione di acqua potabile dissalando acqua di mare.

L'articolo 15, ultimo del capo II, dà modo — derogando alla legge 15 ottobre 1925, che autorizza i comuni a gestioni nell'interesse della comunità (gestione del gas o del trasporto rifiuti) — ai comuni stessi di acquistare questo vapore e di erogarlo qualora ritengano che sia possibile nell'ambito degli abitanti.

Pertanto, qualora una centrale elettronucleare o termica sorgesse vicino ad un centro abitato, i vapori di risulta, ad esempio, potrebbero fornire il riscaldamento invernale oltre che l'acqua calda alle abitazioni.

Importante l'articolo 11 che consente agli enti territoriali — comuni e province — di realizzare impianti di produzione di calore ad uso domestico e industriale e insieme di energia elettrica.

Il secondo comma dello stesso articolo 11 prevede la possibilità della produzione di energia elettrica attraverso gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione dell'acqua di mare; prevede anche che tale energia possa essere utilizza per l'illuminazione pubblica e per i mezzi di locomozione pubblici; l'ultimo comma assimila poi questo servizio che gli enti territoriali verrebbero ad assumere a tutti gli altri servizi ai fini della contrazione di mutui più o meno agevolati con enti di credito.

L'articolo 12 tutela gli enti che dissalano l'acqua di mare o bruciano rifiuti solidi urbani producendo energia elettrica circa il limite massimo di producibilità di 15 milioni di chilowattore annue stabilito dall'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643; gli Enti sono protetti dal coattivo trasferimento degli impianti all'ENEL. Difatti, il punto n. 8 del citato articolo 4 stabilisce che i piccoli impianti superati i 15 milioni di chilowattora di produzione per due anni consecutivi possono, in virtù della legge richiamata, essere incamerati dall'ENEL come impianti di utilità generale.

Molto utile la disposizione dell'articolo 13 che permette lo sfruttamento, da parte di enti territoriali o di autoproduttori, delle concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL o quelle scadute. La legge stabilisce una precisa disciplina per l'utilizzo della acque ed i diritti relativi, in base al disposto della legge n. 1643, sono stati trasferiti all'ENEL; che, peraltro, fino a questo momento, non ha sfruttato i piccoli corsi d'acqua e non ha chiesto il rinnovo di talune concessioni. Con l'articolo 13 si stabilisce che qualora l'ENEL dichiari di non avere interesse ad utilizzare talune risorse idriche (in tutti i casi l'ENEL

deve essere consultato), i corsi d'acqua in questione possano essere posti in produzione da enti territoriali o autoproduttori. L'articolo fissa anche le norme per l'acquisizione delle concessioni per la realizzazione di derivazioni idroelettriche, la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonchè di strutture di trasformazione e di trasporto a condizione che risultino in armonia con il dettato della legge fondamentale disciplinante la materia.

Degli articoli 14 e 15 ho già parlato illustrando l'articolo 6; veniamo quindi al capo III (articoli 16, 17, 18 e 19) che riguarda le centrali turbogas. Nella mia esposizione ho posto in rilievo le difficoltà esistenti per la realizzazione, in tempi brevi, di grandi impianti ed ho messo in evidenza le possibilità offerte dai piccoli impianti di potenza contenuta, funzionanti a cherosene, a benzina, a gasolio e, in via eccezionale, a metano. Questi impianti permettono di sopperire a particolari difficoltà che, altrimenti, non potrebbero essere superate.

All'articolo 16 si dettano norme per la localizzazione delle centrali turbogas, facendo obbligo all'ENEL di indicare per ogni previsto impianto le località da utilizzare, in relazione alla necessità di disporre di energia elettrica. Si stabiliscono altresì le procedure per l'approvazione dei programmi di attuazioni, garantire le opportune intese con le regioni interessate. I tempi e le procedure per la scelta delle aree ove ubicare gli impianti sono regolate dagli articoli 17 e 18, attribuendosi con l'articolo 18 facoltà al Ministro dell'industria di autorizzare, conclusa l'istruttoria, la costruzione dei singoli impianti.

Il programma predisposto dall'ENEL per centrali turbogas prevede l'installazione di un primo gruppo di impianti a Maddaloni, a Galatina, a Fiumicino, negli Abruzzi e nel Molise per complessivi 1.000 megawatt e quindi un secondo gruppo nel Piemonte, in Emilia-Romagna, in Toscana, in Umbria, nelle Marche ed in Campania per altri 1.000 megawatt.

Un accenno ancora alle disposizioni finali, le quali all'articolo 20 stabiliscono il diritto di surroga in favore del Ministero dell'industria anche per quanto si riferisce alle centrali termiche convenzionali, così come è specificato all'articolo 2 del disegno di legge per le centrali elettronucleari, qualora gli enti territoriali vengono meno ai loro compiti. L'articolo 21 abroga il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 380, riguardante i problemi di indifferibilità ed urgenza più esattamente disciplinati dal provvedimento in esame.

Si estendono inoltre anche alle centrali convenzionali le norme che sostituiscono l'eventuale variante di piano regolatore e la licenza edilizia, con il provvedimento che determina definitivamente la localizzazione degli impianti, così come è stabilito nel penultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Infine, all'articolo 22 si parla della realizzazione, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, da parte del CNEN, d'accordo con le regioni e con l'ENEL di una carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari. In tal modo, si potrà avere un quadro preciso delle possibilità esistenti per insediamenti di così grande importanza e impegno per il paese, anche se ho avuto notizia che un lavoro di questa portata è stato impostato da tempo e in parte realizzato dall'ENEL.

A completamento della mia esposizione ritengo opportuno informare i colleghi sul difficile e lento cammino delle richieste, di installazione di impianti elettrici avanzate dall'ENEL. I risultati sono scoraggianti: per ottenere i prescritti consensi passano addirittura anni con prospettive preoccupanti per il domani.

Ho concluso. È mio parere che si debba dare alle autorità responsabili del settore energetico gli strumenti legislativi necessari per provvedere tempestivamente all'adeguamento dei centri di produzione energetica alla domanda di oggi e di quella sempre in espansione del futuro, a tutela del lavoro e del progresso civile del paese.

Per queste ragioni, anche se rimangono valide le osservazioni fatte all'inizio della mia esposizione, di una maggiore disponibi-

lità di tempo per ponderare la materia, chiedo alla Commissione, nell'interesse del paese, di concedere l'assenso al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T O N E . Il mio intervento, signor Presidente e onorevoli senatori, può essere breve sia per seguire l'esempio del relatore, sia anche perchè il nostro Gruppo in molte occasioni, in Aula, in Commissione e anche in altre sedi, come ad esempio nelle riunioni cui ha partecipato il Presidente dell'ENEL, ha espresso la sua opinione sulla politica e sul ruolo che quell'Ente dovrebbe svolgere in una politica di programmazione e di sviluppo del nostro paese.

Può essere breve il mio intervento perchè a questo testo del disegno di legge, pervenutoci dalla Camera dei deputati, si è giunti dopo una intensa e costruttiva discussione svoltasi sia nell'ambito del comitato ristretto costituito presso la Commissione industria della Camera, sia dinanzi la stessa Commissione di quel ramo del Parlamento. Si tratta di un testo modificato tanto rispetto al decreto-legge, quanto rispetto ai disegni di legge che erano stati presentati dal Governo. A queste modifiche, che consideriamo migliorative, il Gruppo comunista della Camera ha partecipato con grande impegno, sostenuto sempre dalla volontà di sbloccare l'attuale situazione che credo tutti si sia d'accordo nel definire insostenibile. Lo ha fatto, dicevo, per sbloccare una situazione che a nostro avviso è, per precise responsabilità politiche di Governo, contrassegnata da un grave ritardo nell'attuazione del programma di nuove centrali, un ritardo che pesa negativamente su molti settori industriali, quei settori che vengono definiti trainanti; pesa negativamente in particolare sul settore elettronucleare, sulla ricerca scientifica e quindi su tutta la situazione economica italiana. Nel corso della discussione, il nostro Gruppo si è preoccupato di evitare il ripetersi degli inconvenienti che finora hanno contribuito a certi ritardi e nello stesso tempo ha insistito sulla necessità di trovare l'intesa con le regioni e con i comuni, perchè questa procedura — quella dell'intesa — diventa nei fatti la più sicura e la più efficace. Solo dopo aver fatto tutto il possibile per raggiungere tale intesa, siamo rimasti d'accordo che il Parlamento dovrà essere chiamato a decidere con propria legge sulla localizzazione dell'impianto elettronucleare. Proprio questo è uno dei punti più importanti del presente disegno di legge.

Durante la discussione, poi, ci siamo preoccupati dei problemi della sicurezza e dell'inquinamento. A questo proposito, consideriamo positivo il ruolo affidato al CNEN, sin dall'inizio coinvolto nella ricerca delle aree, nella determinazione delle aree suscettibili d'insediamento delle centrali, nella consulenza ai comuni e alle regioni (ed è un elemento importante questo che vede i comuni e le regioni abilitati a utilizzare il CNEN nella fase istruttoria), e poi partecipe della fase istruttoria del progetto vero e proprio delle centrali e finalmente — tengo a sottolineare il finalmente — assieme alle regioni e all'ENEL impegnato nella redazione di una carta nazionale dei siti per l'insediamento di centrali e impianti elettronucleari. Quella carta dei siti che probabilmente, se fosse stata fatta da tempo, avrebbe evitato molte delle discussioni e delle rotture che oggi si devono pur riscontrare.

Se questo dato sulla sicurezza è positivo, non possiamo dire altrettanto, anzi, il nostro giudizio rimane negativo (anche dopo qualche modifica apportata dalla Camera, ad esempio quella sui tempi di impiego di certi combustibili) sulla questione relativa all'inquinamento e all'utilizzazione di alcuni combustibili, così come anche il relatore ha esposto nella sua relazione. Questioni dell'inquinamento che poi portano allo scontro con le popolazioni e ai problemi che ci troviamo attualmente di fronte. Questo nostro giudizio è negativo perchè con l'articolo 9 del presente disegno di legge si peggiorano le norme previste dalle precedenti leggi, cioè la n. 615 e la n. 880; un peggioramento che a nostro avviso è inaccettabile e per questo proporremo di ristabilire le norme precedenti, con la presentazione di appositi emenda-

menti. Emendamenti che ristabiliscono certe percentuali che furono il risultato di un lungo e impegnativo confronto di tutti i competenti interessati, in una materia che è estremamente delicata, proprio perchè riguarda l'ambiente e la salute dei cittadini.

Malgrado la presenza di questo aspetto, che consideriamo negativo, abbiamo accolto la richiesta che il provvedimento venga varato con urgenza perchè tutta la nostra azione, sia ieri che oggi, è stata improntata non ad impedire, ma a creare le migliori condizioni per la costruzione delle centrali termoelettriche ed elettronucleari e perciò siamo pronti, anche in questa sede, a rivedere i tempi assegnati da questa legge alle regioni e all'ENEL, previsti nell'articolo 2 e nell'articolo 4. Da conti fatti mi pare che si arrivi a circa 27 mesi.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Da un minimo di 27 a un massimo di 35.

B E R T O N E . Siamo pronti a discutere anche la sostanza di una certa norma transitoria di cui si è parlato, ma che fino a questo momento non è stata ancora presentata dal Governo.

Siamo d'accordo sull'urgenza perchè l'approvazione della legge toglie ogni pretesto alle responsabilità dei comuni, pretesto dietro il quale si nascondono responsabilità molto più gravi, come ad esempio la mancanza di un piano energetico, di una organizzazione unitaria del settore degli approvvigionamenti del petrolio, del carbone, del metano, del combustibile nucleare, dell'acqua, la mancanza di un collegamento tra la ricerca e l'industria (ENEL), la mancanza di una precisa strategia di politica industriale e una precisa connessione tra il piano per la costruzione delle centrali e il finanziamento delle medesime. Si tratta, dunque, di uscire al più presto da questa situazione, sapendo che la legge non risolverà tutti i problemi relativi al piano energetico del nostro paese, ma essendo convinti oggi che, anche in relazione alla gravità della crisi economica e ai problemi che si possono aprire nei prossimi mesi, è necessario un avvio immediato alla realizzazione delle centrali — nucleari e convenzionali —; è necessario che l'attuazione di questo piano porti ad un salto di qualità in settori portanti della nostra industria: quello elettromeccanico pesante e quello nucleare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Mi sembra che il collega Bertone si sia dichiarato d'accordo, a parte qualche riserva di carattere politico ed ecologico, sull'opportunità del disegno di legge. Ovviamente vorrebbe ristabilire, istanza largamente condivisa, gli indici di inquinamento massimo fissati dall'articolo 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880; ma poichè l'aumento del tasso di anidride solforosa viene chiesto con carattere di urgenza e per un periodo di tempo limitato e dovrà essere diligentemente controllato e contenuto, non trovo motivo sufficiente, in un momento nel quale purtroppo le difficoltà per l'approvvigionamento del petrolio e derivati rappresentano finora un elemento negativo così rilevante nella produzione di energia elettrica, per negare la fiducia al Ministero dell'industria impedendogli di utilizzare sia pure saltuariamente combustibili che altrimenti sarebbero esclusi con grave danno dall'economia nazionale e in taluni casi con intuibili, pesanti conseguenze a carico dell'ENEL per l'impossibilità di ovviare tempestivamente alla mancanza di prodotti più qualificati.

Con queste brevi considerazioni conclusive, ritengo che la Commissione possa passare all'esame degli articoli.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Ringrazio il senatore Alessandrini per la relazione molto precisa svolta a sostegno del disegno di legge, e ringrazio anche tutti gli intervenuti nel dibattito. Voglio ricordare che il testo finale dei punti più significativi del disegno di legge è la risultante

di un accordo intervenuto, dopo che avevamo proposto una soluzione più rapida dei problemi che erano stati lasciati scoperti dalla legge n. 880, in ordine alla localizzazione delle centrali elettronucleari e delle centrali convenzionali, dal momento che tale legge non disponeva nulla in merito all'ultimo passaggio, al rilascio delle licenze con relativa risistemazione dei piani urbanistici da parte dei comuni interessati.

Quella soluzione, inclusa nel disegno di legge, fu stralciata successivamente su richiesta delle federazioni sindacali che chiedevano un'approvazione d'urgenza e sollecitavano la presentazione di un decreto. Lo stralcio è stato fatto per tener presente la richiesta sindacale, giustificata dal timore che, trascorrendo il tempo, non si giungesse nei termini prestabiliti all'attuazione del programma, e che mancasse, per altri versi, una quantità di ordinazioni specifiche per tenere al lavoro il settore dell'industria elettromeccanica nucleare.

L'opposizione al decreto è rimasta, nonostante questa sollecitazione delle organizzazioni sindacali. I termini previsti per la validità del decreto sono scaduti, senza che esso venisse convertito in legge, ventidue o ventisei giorni prima delle elezioni amministrative.

Ora abbiamo trovato un accordo con modalità diverse. Quando il testo in esame è stato approvato dalla Camera, per un riscontro fatto con l'ENEL e con i settori interessati della produzione, si è verificato che — se non si apportassero variazioni — si creerebbe un vuoto iniziale nelle ordinazioni all'industria elettromeccanica.

Per colmare questo vuoto, tenendo conto dello stato di avanzamento delle indagini sui siti compiute dall'ENEL e dal CNEN, riteniamo opportuno proporre una norma transitoria che poi vi leggerò. Sappiamo che, sulla base della legge n. 880 erano state indicate due regioni (Lazio e Molise) sul cui territorio avrebbero dovuto essere costruite quattro centrali nucleari. Per quanto riguarda l'alto Lazio, si sono avuti atti successivi, come il consenso della Commissione interregionale, mentre nulla è avvenuto per ciò che riguarda il Molise.

Abbiamo intanto recepito la disponibilità, nel Piemonte orientale, del comune di Trino Vercellese per la localizzazione di altre due centrali, oltre a quella molto piccola che già vi sorge. In questo caso siamo in presenza di un'area già esplorata. Una seconda disponibilità si avrebbe in Lombardia, dove sarebbe idonea allo scopo la zona di Mantova. Ci sarebbe anche un'altra localizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, ma, trattandosi di una regione a statuto speciale, è meglio non complicare le cose. Tenendo conto di questa situazione, la norma transitoria tenderebbe per alcuni dei casi indicati a considerare superate alcune delle modalità normalmente previste, giungendo in breve alla possibilità di emettere gli ordinativi, e ad abbreviare i tempi, per alcuni altri casi indicati, rispetto ad operazioni alle quali ENEL e CNEN, pur non avendole ultimate, già si sono applicati.

La norma transitoria è questa:

« Per le centrali elettronucleari dell'alto Lazio, del Molise, del Piemonte orientale e della Lombardia sono individuate le relative aree site rispettivamente:

1) fascia costiera compresa fra la località Pian di Spille (comune di Tarquinia) e Pian dei Gangani (comune di Montalto di Castro);

2) foce del torrente Saccione (comune di Campomarino);

3) località Forzesca (comune di Trino Vercellese);

4) Lombardia orientale - zona di Mantova.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3 l'ENEL trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle Regioni interessate e al CNEN il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 4 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge per le centrali dell'alto Lazio e del Molise e entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge

per le centrali del Piemonte orientale e della Lombardia.

Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti al terzo e quinto comma di tale disposizione sono ridotti della metà ».

P R E S I D E N T E . A questo punto, ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta per consentire l'analisi, l'eventuale coordinamento e la definizione delle proposte di emendamento avanzate.

(*La seduta è sospesa alle ore 18,10 e viene ripresa alle ore 19*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I

CENTRALI ELETTRONUCLEARI

Art. 1.

La localizzazione, l'autorizzazione e il nulla osta alla costruzione delle centrali elettronucleari dell'ENEL sono disciplinate dagli articoli seguenti, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Berlanda un emendamento, tendente ad aggiungere dopo le parole « a statuto speciale », le altre: « e delle province autonome di Bolzano e di Trento ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Anch'io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Berlanda.

(*È approvato*).

B E R T O N E . Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che ci asteniamo dalla votazione dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nel quadro del piano nazionale per l'energia, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale e sentito il CNEN, approva i programmi pluriennali dell'ENEL per la costruzione di centrali elettronucleari e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse, tenendo conto anche delle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese.

Le regioni, determinate a norma del comma precedente, debbono indicare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 150 giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, d'intesa con i comuni interessati, con il parere del Ministero della sanità, sentito l'ENEL e avvalendosi dell'assistenza tecnica del CNEN, almeno due aree del proprio territorio suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari e per le quali il CNEN abbia espresso avviso favorevole.

Qualora nel termine indicato nel comma precedente le regioni non abbiano provveduto, le aree sono determinate con legge su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bertone ed altri un emendamento, tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole « entro 150 giorni », le altre: « entro 90 giorni ».

C U C I N E L L I . Preso atto delle dichiarazioni del signor Ministro e del fatto

che per ragioni tecniche il tempo di 150 giorni non può essere ridotto, ritiriamo questo emendamento e preannunciamo il ritiro di quello proposto all'articolo 4.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'ENEL a eseguire le indagini necessarie per l'accertamento dell'idoneità tecnica delle aree prescelte e, nell'ambito delle stesse, per la determinazione del luogo ove può essere ubicata la centrale elettronucleare.

Per svolgere le indagini l'ENEL ha facoltà di accedere nei fondi compresi nelle aree. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facoltà di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione, l'ingegnere capo del genio civile, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilisce d'ufficio l'ammontare del deposito cauzionale.

Ogni ulteriore controversia fra il proprietario o possessore del fondo e l'ENEL è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

B E R T O N E. Il nostro Gruppo si astiene dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ENEL trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate, entro 12 mesi dallo accesso ai fondi, un rapporto con documentazione completa sulle ubicazioni proposte nell'ambito delle aree di cui all'articolo 2 e sulle relative caratteristiche tecniche e ambientali.

Il rapporto con la relativa documentazione deve essere trasmesso contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale.

La consultazione prevista dall'articolo 40 del citato decreto 13 febbraio 1964, n. 185, è estesa al Ministero per i beni culturali e ambientali. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di 60 giorni, si intendono favorevoli. In tal caso il CNEN trasmette ugualmente il parere di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Il predetto parere del CNEN deve essere trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate entro otto mesi dalla ricezione del rapporto con documentazione completa di cui ai precedenti commi.

Successivamente, nei sessanta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni, di intesa con il comune o i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano definitivamente la localizzazione della centrale.

In mancanza della decisione della regione nel termine suddetto, il CIPE determina la localizzazione e la notifica alla regione e al comune interessati.

Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e sostituisce la licenza edilizia.

Dopo la localizzazione dell'impianto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare l'ENEL all'esecuzione di opere preliminari di preparazione sotto la vigilanza tecnica del CNEN.

B E R T O N E . Chiediamo che la votazione di questo articolo avvenga per parti separate, perchè, mentre noi voteremo a favore dei primi cinque commi e dell'ultimo comma, voteremo invece contro il penultimo e il terz'ultimo comma.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4, esclusi il penultimo e il terz'ultimo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il penultimo e il terz'ultimo comma, sui quali il Gruppo comunista ha preannunciato voto contrario.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Art. 5.

A seguito della localizzazione della centrale ai sensi del precedente articolo, l'ENEL presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima dell'impianto e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica e dal piano delle infrastrutture di competenza dell'ente.

Il progetto di massima dell'impianto e la relativa documentazione devono essere trasmessi contemporaneamente al Comitato nazionale per l'energia nucleare per l'istruttoria tecnica e il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per la parte che riguarda il nulla osta alla costruzione.

Per la consultazione delle amministrazioni e il parere del CNEN si applicano il terzo e il quarto comma del precedente articolo 4.

Ottenuto il parere del CNEN, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, con proprio decreto, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e il nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

B E R T O N E . Il nostro Gruppo si astiene dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

I successivi articoli 14 e 15 della presente legge si applicano anche alle centrali elettronucleari.

B E R T O N E . Anche su questo articolo il nostro Gruppo si astiene dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, dopo le parole « nuovi impianti » sono aggiunte le parole « elettrici di qualsiasi tipo ».

B E R T O N E . Il nostro Gruppo si astiene dalla votazione di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

CAPO II

CENTRALI TERMOELETTRICHE E DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

Art. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su direttive del CIPE, in casi di straordinaria gravità della situazione del mercato delle fonti di energia, e in particolare del petrolio, e di eccezionale di-

savanzo della bilancia dei pagamenti, a causa dell'andamento dei piani di determinate materie energetiche, nei 5 anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, può far obbligo:

a) all'ENEL di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile;

b) all'ENI di mettere a disposizione dell'ENEL il gas metano necessario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'ENEL, le centrali termoelettriche nelle quali può essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicità di gestione.

B E R T O N E . Il nostro Gruppo vota contro questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo parere contrario del Ministro della sanità, con i decreti previsti nel precedente articolo 7, può autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è dello 0,35 parti per milione.

È altresì consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino.

All'articolo 9 sono stati presentati dai senatori Bertone, Piva e Urbani quattro emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « può autorizzare l'Enel », le altre: « sentiti il comune o i comuni interessati ». Il secondo tende a sostituire, sempre al primo comma, le parole « fino al 2 per cento », con le altre: « fino all'1,50 per cento ». Il terzo tende a sostituire, al secondo comma, le parole « 0,35 parti per milione », con le altre: « 0,25 parti per milione » ed il quarto, infine, tende ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il comma seguente:

« Sono fatte salve le convenzioni intervenute, nella materia di cui agli articoli 8 e 9, fra i comuni e l'Enel ».

U R B A N I . Per quanto concerne il primo emendamento devo dire che, a nostro avviso, trattandosi di una decisione discrezionale del Ministro che deve scegliere a quali centrali, eventualmente, dare l'autorizzazione per modificare tanto i combustibili che le percentuali di anidride solforosa, è opportuno, anzi necessario, proprio perchè il Ministro sia sufficientemente illuminato nella scelta che deve fare, che venga sentito il parere del comune o dei comuni interessati. Eventualmente si potrebbe determinare il termine entro cui questi pareri devono essere emessi.

Il non accogliere questo emendamento mi pare che indichi un atteggiamento nei confronti dei comuni che non è giustificato. Si ribadisce cioè, in sostanza, in questo articolo come in tutta la logica del provvedimento, il fatto che la responsabilità prevalente dei ritardi nell'attuazione dei programmi di costruzione delle centrali sia dei comuni. A noi pare, invece, che, nonostante l'urgenza e la necessità di fare presto, i comuni devono essere in qualche modo coinvolti e cointeressati alla soluzione di questi problemi, consentendo loro di esprimere il proprio parere.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, si tratta di ripristinare l'1,50 per cento invece che il 2 per cento in relazione alla percentuale di zolfo e lo 0,25 al posto dello

0,35 per quanto concerne il tasso di anidride solforosa.

P I V A . Se mi consente, signor Presidente, vorrei dire io qualcosa in relazione al nostro ultimo emendamento, quello cioè che tende a far salve le convenzioni intervenute fra i comuni e l'ENEL, in relazione alla materia di cui agli articoli 8 e 9.

Ho dinanzi a me la convenzione fatta dall'ENEL con il comune di Porto Tolle per la costruzione della centrale ed avendo io seguito un po' tutta la vicenda vi posso dire che, in definitiva, il comune ha aderito all'idea che la centrale venisse costruita in una località del suo territorio proprio a seguito dell'accordo che è intervenuto per quanto riguarda le norme sull'inquinamento. Infatti la convenzione affronta prevalentemente questo aspetto perchè il luogo dove deve essere installata la centrale si trova addirittura in una zona destinata a parco perchè limitrofa al litorale destinato in questi ultimi anni ad insediamenti turistici.

Ora, noi non vorremmo che il provvedimento in discussione contravvenisse a questo aspetto e lo stabilire — come noi chiediamo nel nostro emendamento — che devono esser fatte salve le convenzioni intervenute, nella materia di cui agli articoli 8 e 9, fra i comuni e l'ENEL mi sembra che sia il minimo che si possa fare, altrimenti il problema si riproporrebbe. Qualora, ad esempio, si presentasse il problema in termini diversi al comune di Porto Tolle, alla provincia di Rovigo ed alla limitrofa provincia di Ferrara nonchè alla regione Emilia-Romagna, tutta la questione, a mio avviso, tornerebbe in discussione.

Il nostro emendamento, quindi, ha una sua logica· tende a garantire una delle condizioni fondamentali che sono alla base delle convenzioni stipulate

Dirò di più: in qualche punto di questo disegno di legge bisognerebbe vedere di fare salve anche le altre condizioni che sono state stabilite dalle convenzioni, perchè non vorrei che ad un certo momento il presente provvedimento contravvenisse a quanto stabilito nelle convenzioni stesse. In quella da me citata, infatti, non solo si parla dell'inquinamento, ma si parla pure delle opere primarie, delle opere secondarie; in essa si stabiliscono talune cose molto importanti, come quella, ad esempio, che per dieci anni vi è una riduzione del 50 per cento dei contributi di allacciamento, che per dieci anni vi è una riduzione del 50 per cento del costo dell'energia per le nuove iniziative industriali che si insedieranno in quella zona che viene considerata dalla convenzione, eccetera.

Questo è il caso di una convenzione, quella fra il comune di Porto Tolle e l'ENEL, ma ve ne sono altre. Non vorrei, quindi, che ad un certo punto nascesse un contrasto tra le convenzioni e il disegno di legge, che comporterebbe il pericolo di un contenzioso non dico di diritto ma di fatto, creando degli impedimenti, mentre noi, invece, siamo qui proprio per cercare di fare in modo che questi impedimenti non ci siano e che le questioni vengano risolte.

G I O V A N N E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, desidero intervenire sull'ultimo comma dell'articolo 9 per avere un chiarimento su un tema che è di attualità proprio in questi giorni in Sardegna.

In tale comma si dice che è consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis. Ora, direi che questo è un fatto un po' pleonastico in quanto già la legge che autorizzava la costruzione della supercentrale di Porto Vesne affermava lo obbligo di usare il carbone del Sulcis, impegno che non è stato mantenuto. Naturalmente non mi dolgo del fatto che nel provvedimento si riaffermi una cosa del genere; tuttavia vorrei evidenziare qualche contraddizione che ha costituito l'oggetto del dibattito attualmente in corso in Sardegna.

Proprio pochi giorni orsono è stato presentato dal Ministero dell'industria il piano minerario al CIPE per l'impegno che deriva dalla legge n. 69, piano che a pagina 21 afferma che è auspicabile una verifica approfondita dell'impiego del carbone del Sulcis con la consulenza di esperti della Comunità

europea e che è prevedibile, poi, che la Comunità europea chiederà un'adeguata documentazione tecnica, economica, nonchè la supervisione dei propri esperti; e tutto questo — ripeto — viene detto nel piano dopo che un'autorevole Commissione, che è stata costituita nell'ottobre 1974 con l'incarico di condurre un accertamento tecnico intorno alle possibilità di utilizzazione del carbone del Sulcis, aveva concluso positivamente sull'impiego di quel carbone.

Ora questo fatto ha determinato un vivo disappunto in Sardegna, che vede ancora una volta condizionata la ripresa dell'utilizzo di questa risorsa locale, ed anche nell'ambiente dei tecnici che hanno lavorato alla predisposizione di quella relazione.

In questo articolo mi sembra di notare un ulteriore conflitto tra industria e partecipazioni statali, conflitto che avrebbe necessità di avere un chiarimento autorevole anche in questa sede; cioè si vedono disattesi ancora impegni che sono stati autorevolmente assunti, anche da parte dell'onorevole Ministro, con delegazioni che sono venute dalla Sardegna in più occasioni, tanto è vero che l'assessore all'industria in Sardegna, Gianone, aveva espresso nel convegno tenutosi recentemente a Cagliari qualche meraviglia per quel che era avvenuto, affermando che voleva attendere il testo del piano minerario per poter verificare se effettivamente vi era questa contraddizione tra le cose dette dal Ministro e le cose affermate nel piano.

In ordine a questo argomento sono state presentate alcune interrogazioni alla Camera dei deputati, ma al Senato abbiamo evitato di fare altrettanto anche perchè abbiamo voluto cogliere l'occasione della discussione di questo disegno di legge per avere una risposta ed anche per riuscire a rasserenare un po' l'ambiente e, soprattutto, per conoscere da parte del Ministro qualcosa circa il problema dell'utilizzazione del carbone del Sulcis, che, pur avendo elementi di contraddizione con quanto è stato sostenuto qui proprio sull'articolo 9 da parte dei colleghi, in Sardegna non costituirebbe un fatto inquinante, perchè la stessa Commissione ecologica che ha esaminato tale problema ha superato abbastanza facilmente quello scoglio.

Il tema dell'utilizzazione del carbone del Sulcis potrebbe essere visto anche in concordanza con le finalità del Fondo regionale europeo, sul quale il Ministro si è intrattenuto la settimana scorsa in una polemica abbastanza forte nei confronti della Comunità europea, la quale non ha dato granchè alla Sardegna, che chiede anche in questa occasione di sapere quali possibilità e quali volontà, soprattutto, vi sono da parte del Governo italiano di chiedere alla Comunità europea di intervenire in detta regione, che non ha avuto alcun beneficio dalla Comunità stessa, ma ha visto soltanto dilapidato il suo patrimonio di manodopera.

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli senatori, dico subito che il Gruppo comunista voterà contro l'approvazione dell'articolo 9 qualora non siano accolti gli emendamenti da noi presentati, in particolare quello volto a salvaguardare l'intervento dei comuni e quello relativo alle convenzioni È stato già citato il caso di Porto Tolle, ma ancora più significativo ritengo sia il caso di Vado Ligure. In ordine di tempo mi pare sia stata la prima convenzione realizzata, e non mi riferisco all'attuazione di questa convenzione per i due gruppi che dovrebbero essere realizzati, ma per i quattro gruppi che sono stati già realizzati

Questa convenzione è il frutto di una trattativa lunghissima e molto sofferta che, come dimostrano i fatti, ha portato ad un compromesso che ha comportato tuttavia il raggiungimento di un limite d'inquinamento oltre il quale non è possibile abitare più a Vado Ligure.

Quindi, il carattere specifico di ogni singolo caso deve, secondo me, essere tenuto presente, anche perchè non si faccia una legge che, per ragioni magari opposte alla legislazione precedente, non sarà applicabile o creerà quegli intoppi che già nel passato hanno reso così difficile lo sviluppo del programma di costruzione delle centrali termoelettriche Non è vero che l'accordo con i comuni non consente di costruire le cen-

trali. Il caso di Vado dimostra che le centrali si possono fare ma che ci sono dei limiti e delle ragioni che non si possono ignorare completamente.

Ora, nel caso specifico è evidente che la licenza per la costruzione dei primi quattro gruppi a quel tempo è stata data dopo che l'ENEL aveva accettato di dare alcune garanzie, che sono risultate necessarie e che non potevano essere disattese. Cancellare, adesso, completamente tutta questa normativa consensuale, senza neppure consentire al comune di esprimere le proprie ragioni, significa avere uno strumento in cui ci si rimette esclusivamente alla discrezionalità del Ministro. È evidente infatti che l'applicazione pura e semplice della legge può creare una conflittualità grave e che, quindi — per ipotesi estrema — se il Ministro dovesse decidere di mandare sul posto i carabinieri, i lavori per la centrale nei fatti non andrebbero avanti. Solo per la questione dei rumori a Vado c'è un rione, a pochi metri dall'attuale recinto della centrale, abitato da 120 persone che sono pronte ad occupare la centrale.

Allora io mi chiedo perchè con una legislazione di questo genere vogliamo giungere a tensioni così forti. Io ho studiato il problema caso per caso e credo si possa dire che, salvo la centrale di La Spezia, non ve ne sia un'altra che si trovi nelle condizioni di quella di Vado, cioè nel centro del tessuto urbano di due località con quasi 20 mila abitanti.

Ebbene, di tutto questo bisogna tener conto! Insistiamo dunque affinchè almeno il primo e l'ultimo emendamento da noi presentati all'articolo 9 vengano accolti dal Ministro impegnandoci. di conseguenza, a ritirare le altre proposte di modifica riguardanti le percentuali relative allo zolfo.

In particolare, per il nostro ultimo emendamento riguardante le convenzioni intervenute tra i comuni ed ENEL, si tratta anche di una questione di principio. Infatti, come si può sovvertire completamente una convenzione che ha già dato origine alla realizzazione di opere che non possono essere più modificate?

Il comune di Vado Ligure, non dimentichiamolo, non avrebbe concesso la licenza se non avesse avuto certe garanzie! Ora la centrale esiste, ma le garanzie « saltano » completamente.

Io ritengo, signor Ministro, che il rispetto delle convenzioni — almeno questo — non costituisca un fatto anomalo se considerato nel contesto di questo provvedimento, il quale prevede la realizzazione di 9 centrali termoelettriche. Per 4 di queste centrali sappiamo che la situazione è già sbloccata; rimane da risolvere il problema per altre 4 e per quella di Vado Ligure; pertanto, tutta la questione mi pare si sia piuttosto ristretta e, ripeto, ritengo che l'accoglimento di questi nostri emendamenti renderebbe, in qualche misura, giustizia ai dati di una esigenza oggettiva.

Preannuncio, pertanto, anche a nome del collega Bertone, la presentazione di un ordine del giorno del seguente tenore:

La 10ª Commissione permanente del Senato,

considerato che a Vado Ligure già è stata costruita una centrale termoelettrica con quattro gruppi di 1.200 MW nell'ambito del programma energetico Enel;

che tale centrale insiste sul centro del tessuto urbano di Vado Ligure e Quiliano;

che per le particolari condizioni ambientali e climatiche, gravi e persistenti inconvenienti e danni ecologici sono stati registrati nel corso di questi anni, con continui seri disagi per la popolazione dei centri sopra menzionati: che in conseguenza di questi fatti e delle ristrettezze degli spazi urbanistici della zona, lo stesso ENEL sembra in dubbio sull'opportunità di realizzare un ulteriore ampliamento dell'impianto, che aggraverebbe tutti gli inconvenienti già riscontrati e che non si è riusciti ad eliminare nonostante le misure assunte dall'ENEL e gli studi in corso,

impegna il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a suggerire all'ENEL di esaminare la possibilità di mantenere — nel quadro del

generale piano energetico in corso di esame e di attuazione — l'attuale dimensione alla centrale di Vado Ligure.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Pur riconoscendo valide le ragioni che militano a favore dell'accoglimento degli emendamenti all'articolo 9 presentati dai colleghi comunisti (ricordiamo tutti il dibattito svoltosi in questa Commissione in merito all'inquinamento atmosferico allorchè venne discussa la legge n. 880), dobbiamo purtroppo chiedere che di fronte a situazioni di emergenza si risponda con provvedimenti di emergenza.

Invito quindi tutti ad un atto di fiducia nei confronti del Ministro dell'industria lasciandogli disporre, (e lo farà certo in modo responsabile) i modi e tempi di intervento nell'uso di combustibile inquinante, a salvaguardia di situazioni particolari. Pertanto, il parere del relatore sugli emendamenti è negativo, salvo per l'ultimo, per il quale mi rimetto alla decisione del signor Ministro.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Nella mia risposta devo richiamarmi al disposto del precedente articolo 8 ed a quanto recita il primo comma dell'articolo in esame. Voglio dire che le norme di ambedue questi articoli, collegate le une con le altre, riguardano casi di straordinaria gravità della situazione del mercato delle fonti di energia e di eccezionale disavanzo della bilancia dei pagamenti a causa dell'andamento dei piani di determinate materie energetiche nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento. In realtà, queste disposizioni riguardano situazioni di punta che, in talune fasi non tanto e solo della vita nazionale quanto internazionale, possono metterci nelle condizioni di dover attuare programmi di emergenza. È ovvio che se tali programmi dovessero essere sottoposti ad una lunga serie di vincoli e di successive decisioni, salvo il parere sempre previsto del Ministro della sanità, si potrebbero incontrare gravi inconvenienti proprio nel momento nel quale potrebbe essere necessario un aumento nella produzione.

Faccio dunque presente che le deroghe non riguardano soltanto convenzioni, per così dire, particolari tra enti locali ed Enel bensì una disposizione di legge. Cioè, se con una legge decidiamo di modificare una precedente normativa non possiamo più attenerci, ad esempio, per la materia specifica del tasso di zolfo e di anidride solforosa, a quanto disposto da convenzioni particolari.

Ora, nei prossimi cinque anni la viva speranza è quella di non venirci mai a trovare nelle condizioni di dover far uso del disposto degli articoli 8 e 9, ma abbiamo sempre il dovere di rispondere, se accadesse il contrario, avendo predisposto in tempo direttive generali date dal CIPE, con azioni immediate.

Dopo quanto esposto non posso dunque che dichiararmi contrario sia all'accoglimento dell'emendamento riguardante le convenzioni intervenute tra comuni ed ENEL, sia agli emendamenti concernenti la riduzione del tasso di zolfo e di anidride solforosa.

Rispondendo ora al senatore Giovannetti in merito alla produzione carbonifera del bacino del Sulcis, devo dire che proprio ieri ho ricevuto l'assessore Gianoglio e, insieme, abbiamo concordato la modifica del tasso di anidride solforosa che era stato definito in modo non perfettamente aderente alle direttive date in materia.

I tecnici che si sono interessati al problema, infatti, con a capo il professor Ippolito, dallo studio della relazione della commissione istituita d'intesa tra Ministero dell'industria e delle partecipazioni statali avevano rilevato che il tasso del potere calorifico del carbone del Sulcis, rappresentato in termini di 3.200 calorie, era stato elevato a ben 4.400 calorie. Essi avevano pertanto, con un primo testo, contestato queste conclusioni della Commissione interministeriale.

Aggiungo che, da parte mia, non ero certamente nella condizione di poter contestare l'operato di una commissione della quale, anche se non istituita da me bensì dal mio predecessore al Ministero, assumevo responsabilmente tutta l'eredità; comunque, tenendo anche conto delle competenze che la Regione Sardegna ha in materia mineraria, questa mattina, a seguito delle intese intervenu-

te con l'assessore Gianoglio, in sede CIPE abbiamo deciso di dar corso alla progettazione per lo sfruttamento del bacino del Sulcis.

Non nascondo che sarà necessario superare altri ostacoli dipendenti anche da valutazioni fatte dal Ministero delle partecipazioni statali e riprese in un articolo del professor Armani e da altri. Si dice infatti che noi vogliamo dare ulteriori attribuzioni all'Egam; ebbene, noi non abbiamo inteso far questo ma agire semplicemente in conformità di quanto disposto dalla legge istitutiva di questo ente.

Nel momento in cui la legge disporrà diversamente, cancellando magari l'Egam ed indicando qualche altra soluzione, noi dovremo naturalmente deferire il programma minerario a questo nuovo ente ma, ripeto, finchè resta valido il dettato dell'articolo 5 della legge sull'Egam non possiamo non tenerne conto.

Dico tutto questo per evidenziare come molte difficoltà nascano proprio dall'operato della commissione interministeriale; comunque, la direttiva contenuta nella relazione mineraria, nella sostanza approvata dal CIPE, è che si passi — ripeto — alla fase progettuale per lo sfruttamento del bacino del Sulcis in Sardegna sulla base delle indicazioni della commissione interministeriale chiedendo per l'attuazione del progetto, così come fanno gli altri paesi, l'intervento finanziario della CEE.

Con queste precisazioni ritengo di aver dato esauriente risposta alle preoccupazioni del senatore Giovannetti.

Rispetto agli emendamenti proposti all'articolo in esame, ribadisco dunque la mia posizione negativa proprio per il fatto che l'articolo 8 e l'articolo 9 sono strettamente collegati tra loro, ed i poteri con essi conferiti esercitati solo in momenti di stretta necessità.

Debbo aggiungere che, a prescindere dalla salvaguardia costituita dal parere del Ministro della sanità di cui all'articolo 9, l'articolo 8 prevede direttive del CIPE al Ministro dell'industria, il quale deve tener conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicità di gestione.

U R B A N I . Sarebbe necessaria una precisazione almeno in ordine alle condizioni ambientali e soprattutto ai limiti di inquinamento determinati dalle altre industrie.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Quando si parla di inquinamento atmosferico della zona non ci si riferisce a quello determinato dalle centrali, ma a quello della zona.

Per quanto concerne, poi, la questione specifica di Vado Ligure, debbo dire che non mi sento di accettare l'ordine del giorno, perchè questo avrebbe effetti indotti piuttosto larghi, nel senso che tutti finirebbero, poi, per un motivo o l'altro, col non volere la centrale. Rendendomi conto della situazione della zona, che conosco molto bene, esamineremo — come già abbiamo cominciato a fare — tutte le soluzioni che, tenendo conto delle necessità energetiche, non determinino ulteriori difficoltà per la vita già così difficile della cittadina della quale si interessa particolarmente il senatore Urbani.

N O È . Desidero fare alcune osservazioni. Innanzitutto, m'interessa sottolineare che in sede di Comunità si sta lavorando per elaborare delle norme generali sia in tema di sicurezza, sia in tema di salute, che sono due argomenti paralleli. Quindi, è da sperare che con la partecipazione di tutti i paesi si possano avere alla fine delle norme che siano ben fatte.

In secondo luogo, voglio far presente che a seguito delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio, ci si è rivolti giustamente al carbone; senonchè, ci si è accorti che il carbone disponibile è poco e difficilmente si può scegliere quello che si vuole dal punto di vista del contenuto in zolfo. Quindi, in condizioni di emergenza e per brevi periodi, può darsi che si sia costretti ad impiegare del carbone con contenuti in zolfo anche superiori a quelli desiderabili.

Infine, quando il Ministro rileva che tra le sue competenze vi è quella di considerare le caratteristiche locali, io aggiungerei l'elemento « vento » tra tali caratteristiche, nel

senso che quando vi è il vento che soffi da terra in località in riva al mare si può benissimo sopportare un carbone con parecchio zolfo, anche per risparmiare del denaro che, altrimenti, sarebbe buttato via in momenti di ristrettezza.

URBANI. Il sistema è stato già applicato a Vado Ligure, perchè alle volte il carico avviene con cambiamenti improvvisi.

BERTONE. Vorrei far notare che nel primo comma dell'articolo 9 è inesatto il richiamo all'articolo 7 e bisogna correggerlo, perchè l'articolo al quale bisogna riferirsi è l'articolo 8.

PRESIDENTE. D'accordo. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bertone ed altri, tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole « può autorizzare l'ENEL », le altre: « sentiti il comune o i comuni interessati ». Su tale emendamento, sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti un secondo emendamento presentato dai senatori Bertone ed altri, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « fino al 2 per cento », con le altre: « fino all'1,50 per cento ». Anche su tale emendamento sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti un terzo emendamento presentato dai senatori Bertone ed altri, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « 0,35 parti per milione » con le altre: « 0,25 parti per milione ». Il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

È stato presentato dai senatori Bertone ed altri un quarto emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, il comma seguente:

« Sono fatte salve le convenzioni intervenute nella materia di cui agli articoli 8 e 9, fra i comuni e l'ENEL ».

Anche su tale emendamento sia il Governo che il relatore hanno espresso parere contrario.

DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Faccio osservare che tutte le altre convenzioni non sono pregiudicate dalla norma che qui viene esaminata.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo di cui è stata data lettura.

(*Non è approvato*).

URBANI. Dichiaro che il nostro Gruppo voterà contro l'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con la rettifica formale al primo comma, relativa all'indicazione dell'articolo 8 invece che dell'articolo 7, suggerita dal senatore Bertone.

(*È approvato*).

Art. 10.

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è aggiunto il seguente comma:

« I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare ».

URBANI. Il nostro Gruppo dichiara che si asterrà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 11.

I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalità di cui al regio de-

creto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento, anche abbinati alla produzione di energia elettrica.

Ai comuni, ai consorzi di comuni e alle aziende municipalizzate è consentito produrre energia elettrica dagli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonchè di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblici.

Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata con la legge 3 novembre 1971, n. 1069, sono estese agli impianti di cui ai commi precedenti realizzati dai comuni e dai consorzi di comuni, o dalle loro aziende speciali anche già esistenti.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, può disporre che, nel limite previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sia computata l'energia elettrica prodotta in centrali elettriche con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento dei rifiuti o per il dissalamento delle acque di mare costruiti da imprese elettriche previste dal citato articolo 4, n. 8.

Il senatore Pacini ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il testo dell'articolo 12 con il seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con suoi decreti, può disporre che nel limite previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sia computata l'energia delle imprese ivi previste che costruiranno centrali elettriche con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento dei rifiuti o per il dissalamento dell'acqua di mare ».

P A C I N I . Mantengo questo emendamento, diciamo per motivi di « bandiera »; ma gradirei che l'onorevole Ministro desse un'interpretazione più puntuale dell'articolo 12.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Se l'emendamento del senatore Pacini intende esonerare da un'eventuale incorporazione da parte dell'ENEL dell'energia elettrica derivante da impianti di desalinizzazione oppure da impianti d'incenerimento, sono d'accordo perchè questo mi sembra sia già il significato della norma. Se invece il significato è un altro, deve essere chiarito.

Questo è il mio giudizio. Dal testo si evince che una produzione secondaria di energia elettrica da parte di impianti che hanno come finalità principale il realizzo di servizi o di prodotti particolari, non sarà soggetta alla sanzione di cui al punto 8, dell'articolo 4, della legge n. 1643. Ritengo che le preoccupazioni del senatore Pacini, interpretando con rigore l'articolo 12, non abbiano ragione di essere.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. L'articolo 12 intende non solo incentivare la costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti e per il dissalamento delle acque di mare, ma ottenere altresì, quando tali impianti entreranno in funzione, un utile maggiore attraverso la produzione a recupero di energia elettrica, che potrà essere utilizzata da coloro che avranno realizzato gli impianti medesimi, trattandosi di aziende municipalizzate e di industrie autoproduttrici.

Il costo di tali impianti verrebbe in parte recuperato dall'utilizzazione dell'energia elettrica così prodotta, L'articolo 12 va interpretato nel senso che l'energia elettrica prodotta con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento e il dissalamento non va computata al fine dell'applicazione dell'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che prevede la nazionalizzazione delle imprese che producono e distribuiscono per 3 anni consecutivi più di 15 miliardi di kwh. Secondo questa lettura dell'articolo, quindi, mi pare che non vi siano ragioni di apportare emendamenti che compor-

tino, forse, qualche pericolo di spostare il rapporto tra settore privato e settore nazionalizzato.

L'emendamento del senatore Pacini afferma che il Ministro dell'industria può disporre la non applicazione dell'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, alle imprese che costruiranno centrali elettriche con recupero del calore generato dagli impianti di incenerimento e dissalazione, con la conseguenza che, se il Ministro si avvarrà del potere conferitogli, verrà ad essere incrementata la produzione di energia elettrica da parte delle imprese private.

Con altri provvedimenti abbiamo dato maggiore spazio all'iniziativa privata in questo campo in un momento di emergenza, ma non credo che ora sia opportuno aprire una valvola, difficile in questo momento da valutare quanto grande o piccola possa essere, perchè l'articolo nel suo attuale testo già è nella direzione di incentivare la dissalazione e l'incenerimento e di consentire, naturalmente, un maggiore ricavo per le imprese, oltre che un maggior ricavo per quanto concerne la produzione e l'utilizzazione di energia.

Pertanto sono costretto ad esprimere parere contrario su tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Insiste sull'emendamento, senatore Pacini?

P A C I N I . Sì, lo mantengo, come ho già detto, per motivi di « bandiera ».

P R E S I D E N T E . Metto, allora, ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 12 presentato dal senatore Pacini, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

B E R T O N E . A nome del Gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo dal votare l'articolo 12.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto dal terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1965, n. 342, possono essere assentite a favore dei soggetti indicati nei nn. 5, 6, 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

Sulle concessioni di cui sopra gli enti locali e le aziende municipalizzate possono comunque esercitare diritto di prelazione.

I soggetti indicati nel n. 5 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche in pendenza dell'istruttoria prevista nella norma citata, possono chiedere la concessione relativa a derivazioni idroelettriche per la costruzione di impianti idroelettrici di produzione con i relativi impianti di trasformazione e trasporto, con particolare riguardo a quelli aventi scopo multiplo: difesa dalle piene dei corsi d'acqua, invaso d'acqua per usi potabili ed irrigui, di rigenerazione mediante pompaggio e simili, e di quelli aventi interesse locale, o di limitata potenza.

La domanda è comunicata in copia dal Ministero dei lavori pubblici all'ENEL.

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ENEL ha facoltà di chiedere a proprio favore la concessione della derivazione idroelettrica per la quale è stata presentata domanda dall'ente locale. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, decide sull'assegnazione all'ente locale o all'ENEL, fatti salvi gli scopi di cui al terzo comma del presente articolo e con l'obbligo di utilizzazione della concessione stessa. Decorso inutilmente il ter-

mine di 60 giorni, il Ministro dei lavori pubblici decide la concessione all'ente locale.

(*È approvato*).

Art. 14.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nelle aree determinate a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilità nonchè indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziati le espropriazioni e i lavori ».

B E R T O N E . Il Gruppo comunista si astiene dal votare questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 15.

Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di lire 2.200 per chilowattore di potenza nominale dell'impianto stesso.

Il contributo di cui al comma precedente è indicizzato annualmente sulla base dei parametri del Collegio nazionale dei costruttori.

Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista nell'articolo 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Bertone, Urbani e Piva due emendamenti: il primo tende ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « urbanizzazione », l'altra: « primaria »; il secondo tende ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « In casi eccezionali, per la materia e l'entità delle opere di urbanizzazione da eseguire, il Ministro dell'industria, sentito il comune, o i comuni interessati, le regioni e l'ENEL, può determinare un contributo superiore ».

B E R T O N E . In seguito alle assicurazioni date prima dall'onorevole Ministro, dichiaro che ritiriamo i nostri due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Sempre a questo articolo è stato presentato dal senatore Alessandrini un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « di qualsiasi tipo », le altre: « e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio ».

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

B E R T O N E . Il Gruppo comunista si asterrà dal votare l'articolo 15.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato, nonchè con una rettifica volta a correggere, al primo comma, l'errore materiale contenuto nel termine « chilowattore »; infatti il termine esatto è « chilowatt ».

(*È approvato*).

CAPO III

CENTRALI TURBOGAS

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1979 la localizzazione e la costruzione di centrali turbogas dell'ENEL sono disciplinate dalle norme del presente capo.

Nei programmi di costruzione di centrali turbogas l'ENEL deve indicare almeno due località per ciascuno degli impianti previsti dai programmi, tenendo conto della funzione delle centrali stesse, delle loro caratteristiche tecniche e dell'equilibrio della rete di trasporto dell'energia elettrica.

I programmi predetti sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE con la partecipazione dei presidenti delle giunte regionali competenti per territorio.

B E R T O N E . Il Gruppo comunista si astiene.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 17.

Nei due mesi successivi alla data di comunicazione della deliberazione del CIPE, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, scelgono l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento delle centrali turbogas tra quelle indicate dall'ENEL.

Qualora le regioni non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, la localizzazione degli impianti è effettuata dal CIPE.

B E R T O N E . Anche per l'articolo 17 ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'istruttoria di sua competenza entro un mese dalla comunicazione delle localizzazioni, richiedendo il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, nella composizione di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e, ove necessario, il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità.

B E R T O N E . Il Gruppo comunista si astiene.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle centrali turbogas è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Alle centrali turbogas si applica l'articolo 13 della presente legge.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

L'ultimo comma del precedente articolo 2 si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL.

Alle medesime centrali si applica inoltre il penultimo comma del precedente articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

B E R T O N E . Signor Presidente, vorrei chiederle di mettere ai voti l'articolo 20 per parti separate. Noi, infatti, siamo favorevoli alla prima parte, cioè fino alle parole: « convenzionali dell'Enel », mentre siamo contrari al secondo comma per i motivi già espressi, nel senso che si mette in discussione il potere dei comuni.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 20, che recita:

« L'ultimo comma del precedente articolo 2 si applica anche alle centrali termiche convenzionali dell'ENEL ».

(*È approvato*).

B E R T O N E . Come ho già detto, il Gruppo comunista vota contro la seconda parte di tale articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 20, che recita:

« Alle medesime centrali si applica inoltre il penultimo comma del precedente articolo 4 nel caso in cui i comuni non abbiano osservato nei termini prescritti le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 ».

(*È approvato*).

Art. 21.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

B E R T O N E . Il Gruppo comunista si astiene dal votare tale articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 21 l'onorevole relatore propone un articolo aggiuntivo 21-*bis*, che, qualora venisse approvato, diverrebbe articolo 22, del seguente tenore:

« Per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area è individuata nella fascia costiera compresa tra le località Pian di Spille — comune di Tarquinia — e Pian dei Gangani — comune di Montalto di Castro —.

Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della Commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Per ulteriori 4 centrali elettronucleari il CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale, determina le regioni interessate, a norma del precedente articolo 2, comma primo, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 è ridotto per le centrali previste nei precedenti commi secondo e terzo da 5 mesi a 60 giorni.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 3, l'ENEL trasmetterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni interessate ed al CNEN il rapporto di cui al primo comma

dell'articolo 4 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge per le centrali dell'Alto Lazio; entro due mesi dall'indicazione da parte delle Regioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle aree scelte secondo le modalità del comma precedente per le centrali del Molise ed entro sei mesi per quelle indicate nel comma terzo.

Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti nel terzo e quinto comma dell'articolo stesso sono ridotti della metà ».

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Innanzitutto mi permetto di far presente che, in caso di accoglimento di questo articolo aggiuntivo, il titolo di quest'ultima parte dovrà essere modificato da « Disposizioni finali », in: « Disposizioni finali e transitorie ». Inoltre, sarei del parere, senatore Alessandrini, di sostituire, nel penultimo comma, alle parole « delle aree scelte secondo le modalità del comma precedente », le altre: « nel termine previsto nel comma precedente, delle aree di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Non ho difficoltà.

V E N A N Z E T T I . Confesso le mie perplessità sul primo comma di questo articolo, cioè per quanto riguarda le centrali nucleari dell'Alto Lazio; pur rendendomi conto dei motivi che sono alla base di questo emendamento del Governo, sono un po' sorpreso ricordando che il disegno di legge è stato approvato nella passata settimana dalla Camera e quindi non capisco che cosa nel frattempo possa essere accaduto.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* È capitato che nella lettura attenta del provvedimento ci siamo trovati di fronte ad una normativa che, sostanzialmente, per i tempi, era diversa da quella che avevamo proposto originariamente, la quale prevedeva per le centrali dell'ENEL l'applicazione dell'articolo 29 della legge urbanistica. Dopo lunghe discussioni, si è giunti alla formulazione in esame, che prevede termini più lunghi per l'individuazione delle aree ove localizzare le centrali nucleari. Al fine di evitare tali ritardi, si è prevista una procedura abbreviata per la centrale dell'Alto Lazio, in relazione alla quale si sono già pronunciati il CIPE e la Commissione interregionale: si è previsto pertanto che la centrale debba essere realizzata sulla fascia costiera dell'Alto Lazio e che l'ENEL elabori entro due mesi il rapporto tecnico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 185.

Per la centrale del Molise la situazione è diversa, in quanto, mentre si è pronunciato positivamente il CIPE, la Commissione interregionale non si è espressa e pertanto è stato fissato un termine, entro il quale la Commissione stessa deve pronunciarsi.

Per le ulteriori quattro centrali, essendo di fatto molo avanzati i contatti per la loro localizzazione in Piemonte e nella Lombardia e avendo l'ENEL già portato molto avanti le indagini tecniche, si è stabilito che il termine entro cui la Commissione interregionale si deve pronunciare sia più breve.

V E N A N Z E T T I . La ringrazio del chiarimento, però se tengo conto dello stato di avanzamento dei lavori preparatori per quanto riguarda la localizzazione della centrale nucleare dell'Alto Lazio, l'emendamento mi lascia molto perplesso.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Nessuna localizzazione è stata pacifica!

V E N A N Z E T T I . Lo so, ma lei sa anche che noi repubblicani siamo stati attori in quella situazione, facendo opera di convinzione nella zona e facendoci interpreti delle esigenze generali. Però mi pareva che si fosse trovato un punto d'incontro con le amministrazioni locali su una località ben precisa che è Pian dei Gangani.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* C'è una fase successiva in cui la regione ci indica il sito, non più la zona. Ammetto, comunque, che la procedura è piuttosto complessa.

V E N A N Z E T T I . Se ho ben capito, allora, la Regione dovrà pronunciarsi nell'ambito di questa fascia.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Noi affermiamo che il sito deve essere cercato in quella determinata zona; nella fase successiva al rapporto dell'ENEL, la regione ha il suo tempo per dire l'esatto sito; se non lo fa, provvede il CIPE.

V E N A N Z E T T I . Nel votare questo emendamento desidero allora fare alcune precisazioni. Per i motivi già detti prima, cioè dell'incontro faticoso con le amministrazioni locali, non mi risulta che esistano motivi tali da rimettere in discussione il sito che, comunemente e d'accordo con tutti i rappresentanti locali, era stato indicato in Pian dei Gangani. Lei sa benissimo, signor Ministro, che dietro questa localizzazione — non certo facile, sono d'accordo con lei — c'è stata un'infinità di polemiche e si era trovato il punto d'incontro in Pian dei Gangani. Se viene rimesso in discussione questo accordo, ho l'impressione che — delibera del CIPE o meno — ci ritroveremo di fronte alle difficoltà con le amministrazioni locali, difficoltà che pur erano state superate dopo una lunga serie di contatti e di discussioni. Pertanto dichiaro di votare a favore dell'emendamento nella misura in cui l'ENEL farà tutti gli sforzi — e così il Ministero dell'industria — per rispettare l'accordo raggiunto in sede locale per la localizzazione di Pian dei Gangani, senza riprendere in considerazione altre localizzazioni che riproporrebbero tutta una serie di problemi di carattere politico piuttosto spinosi.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Devo aggiungere che, avendo avuto una certa localizzazione in seguito ad un accordo politico, non possiamo esonerarci dal considerare il rapporto dell'ENEL e del CNEN che ci indica le caratteristiche tecniche delle zone che sono indicate: ciò non può essere sostituito da un accordo in sede politica.

V E N A N Z E T T I . D'accordo, ma sotto gli aspetti tecnici si possono nascondere molte altre cose, perchè l'ENEL nella fase iniziale ha dichiarato la propria indifferenza dal punto di vista tecnico, di fronte alla localizzazione.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Non conosco la questione nei dettagli, ma devo dire che una localizzazione definitiva deve aversi, anche a scarico della regione e del comune interessati, in presenza del rapporto tecnico. Non credo si possa dire che è intervenuto un accordo politico e perciò la localizzazione si effettua ugualmente. Noi indichiamo un sito sulla base del rapporto. Se la zona è agibile secondo il rapporto, questo non può essere inficiato da altre ragioni.

V E N A N Z E T T I . L'accordo politico era stato fatto tenendo conto delle indicazioni dell'ENEL. Mi ha preoccupato vedere riproposta nel disegno di legge qualcosa che sembrava definitivamente acquisito.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Non molto tempo fa non abbiamo accolto una richiesta che ci sarebbe stato gradito accettare. Consisteva nell'abbreviare i tempi da 12 a 8 mesi per il rapporto dell'ENEL, e da 5 a 2 mesi per i comuni. La questione dei tempi dati alle regioni è di carattere politico e di opportunità. Non si può creare una ragione di conflitto per tre mesi.

Le ragioni avanzate dall'ENEL sono di carattere tecnico: l'ente ritiene di aver bisogno dei dodici mesi (che non sono oggi ancora scaduti) per presentare un rapporto. Non posso far altro che accogliere tale richiesta, poichè non posso entrare negli aspetti tec-

nici che sono di competenza dell'ENEL. Quando saranno in presenza di tale rapporto, comune, regione e Ministero decideranno.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'articolo aggiuntivo con la modificazione proposta al penultimo comma, dall'onorevole Ministro, avverto che tutto l'articolo va, a mio avviso, opportunamente coordinato, perchè la formulazione di esso appare piuttosto oscura.

ALESSANDRINI, *relatore alla Commissione*. Sono pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo 21-*bis*, nella seguente formulazione:

« Per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, di cui alla delibera del CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale, del 26 giugno 1974, la relativa area è individuata nella fascia costiera compresa tra le località Pian di Spille — comune di Tarquinia — e Pian dei Gangani — comune di Montalto di Castro —.

Per le centrali elettronucleari del Molise di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1973, il parere della Commissione consultiva interregionale deve essere espresso entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Per ulteriori 4 centrali elettronucleari il CIPE, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale determina le regioni interessate, a norma del precedente articolo 2, comma primo, entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 è ridotto per le centrali previste nei precedenti commi secondo e terzo da 5 mesi a 60 giorni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, il rapporto di cui al primo comma dell'articolo 4 dev'essere trasmesso dall'ENEL al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni interessate ed al CNEN, nei seguenti terbini: per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per le centrali elettronucleari del Molise e per quelle di cui al precedente terzo comma, rispettivamente, entro due e sei mesi dall'indicazione, da parte delle regioni interessate, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel termine previsto nel comma precedente, delle aree di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.

Ai fini del provvedimento di localizzazione di cui al precedente articolo 4, i termini previsti nel terzo e quinto comma dell'articolo stesso sono ridotti della metà ».

(*È approvato*).

Art. 22.

Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, il CNEN, d'intesa con le regioni e con l'ENEL, redige una carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari da localizzare dopo la redazione della carta stessa, fatte salve per il periodo precedente le procedure previste dalla presente legge.

(*È approvato*).

Nella numerazione definitiva tale articolo assumerà il numero 23.

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, ricordo che era stato presentato un ordine del giorno dai colleghi Urbani e Bertone.

URBANI. Posso riassumere brevemente la sostanza della questione. Tenuto conto delle ragioni che sono state esposte e che non ripeto, l'ordine del giorno invita il Ministro a chiedere all'ENEL di esaminare la possibilità, nell'ambito dei suoi programmi generali, di mantenere alla centrale di Vado Ligure le dimensioni attuali. Ciò in considerazione del fatto che due nuovi gruppi erano già previsti nella convenzione iniziale, ma erano subordinati a determinate condizioni di carattere ecologico. La Commissione dell'ENEL, che da oltre un anno sta esaminando i risultati di inquinamento dei quattro gruppi esistenti, ha dovuto prendere atto che non c'è spazio per l'installazione di que-

sti altri due gruppi. Ecco le ragioni del nostro ordine del giorno. Non ritengo necessario presentarlo formalmente dopo le dichiarazioni del Ministro, sperando anche in tal modo di favorire quell'accordo di fatto, da realizzare con l'intervento e le dirette responsabilità del Ministero, capace di risolvere un problema come quello di Vado Ligure, non altrimenti risolvibile. Il Ministro ha detto che bisogna mantenere le potenze stabilite. Io lo nego. Tuttavia è sempre possibile che queste potenze stabilite restino potenziali per lungo tempo. Così qualsiasi altra soluzione non sarebbe preclusa; e se si sarà verificata la possibilità di installare gli altri due gruppi senza compromettere le ragioni vitali delle comunità di Vado, ci sarà sempre tempo di prendere le decisioni relative.

Colgo l'occasione per far presente alla Commissione la discordanza — a mio parere esistente — tra il testo dell'ultimo comma dell'articolo 2 e l'articolo 20, nei confronti della legge n. 880. Forse in sede di coordinamento potremmo eliminare tale discordanza.

B E R T O N E . A nome del Gruppo comunista, dichiaro la nostra astensione dalla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI